



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch

Fax 091 850 20 99 <http://www.santonino.ch>

Ccp 65-791-4

1

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE GLI INCENTIVI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO E DI PROMOZIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI

Premessa

La riduzione dei consumi energetici mediante interventi di natura edile (nuovi edifici e risanamenti immobili esistenti secondo gli standard MINIERGIE) e l'utilizzo di apparecchi e impianti ad alta efficienza energetica, come pure l'utilizzo di energia termica ed elettrica prodotte da fonti rinnovabili, costituiscono i principali obiettivi della politica energetica svizzera e del piano energetico cantonale (PEC), al cui raggiungimento gli enti locali e i cittadini possono contribuire in modo significativo.

Ciò considerato e nel limite della disponibilità finanziaria, il Municipio di S. Antonino, mediante contributi finanziari mirati a complemento dei contributi concessi per lo stesso impianto/provedimento da Confederazione e Cantone, e la consulenza, intende sensibilizzare e sostenere i propri cittadini nell'attuazione/adozione di misure per l'efficienza energetica e per la produzione e lo sfruttamento di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.

IL MUNICIPIO DI S. ANTONINO

Richiamati:

- l'art. 192 della legge organica comunale (in seguito LOC) del 10 marzo 1987
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC del 30 giugno 1987
- la legge edilizia del 13 marzo 1991 e il relativo regolamento di applicazione
- la legge federale sull'energia (LEne) del 26 giugno 1998
- la legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 del 23 dicembre 2011
- la legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1991, modifica del 19 dicembre 2013
- il regolamento cantonale sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) del 16 settembre 2008 e il relativo rapporto accompagnatorio
- il decreto esecutivo cantonale concernente le condizioni per l'ottenimento dei sussidi per la promozione dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), della produzione ed utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili, della distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento e per il sostegno delle politiche energetiche degli enti locali del 12 ottobre 2011; modifica del 14 gennaio 2014 (in seguito DE cantonale)
- il regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (in seguito RFER) del 29 aprile 2014

emana la seguente ordinanza:

Scopo

Art. 1 La presente ordinanza regola le condizioni e le modalità di accesso agli incentivi comunali per la promozione dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia e la produzione e l'utilizzo di energia da fonti indigene rinnovabili. Sono considerati solamente provvedimenti adottati o impianti realizzati nel comprensorio giurisdizionale del comune di S. Antonino.

Credito annuo

Art. 2 Il budget destinato agli incentivi di cui all'art. 1 è stabilito di anno in anno dal preventivo del comune.

Campo d'applicazione

Art. 3 ¹Gli incentivi sono accordati e versati, alle condizioni definite agli artt. 4 e a seguire, per le seguenti misure:

- installazione di impianti solari termici per la produzione di acque calda sanitaria e/o di supporto al riscaldamento principale dell'edificio;
- installazione di impianti fotovoltaici con potenza inferiore a 10kW, allacciati alla rete di distribuzione;
- riconversione del riscaldamento da elettrico diretto o da gasolio a pompa di calore o a pellet o allacciamento a una rete di teleriscaldamento;
- certificato energetico cantonale degli edifici (CECE[®] Plus) per edifici uni e plurifamiliari
- risanamento energetico edifici ai sensi degli artt. 6 e 7 del DE cantonale;
- edifici nuovi con standard Minergie-ECO[®], Minergie-P[®] e Minergie-A[®];
- acquisto di apparecchi, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, secondo quanto definito nella Guida all'uso Minergie-A[®] dell'Associazione MINERGIE[®]

²Possono beneficiare degli incentivi le persone fisiche domiciliate o proprietari d'immobili nel comprensorio giurisdizionale del Comune di S. Antonino.

Condizioni e importo degli incentivi

Art. 4 L'ammontare degli incentivi di cui all'art. 3 e le condizioni per il loro ottenimento sono così stabiliti:

Categoria	Requisiti	Incentivo	Importo min/max
a) Collettori solari termici per produzione acqua sanitaria e/o di supporto al riscaldamento principale	Collettori solari termici che ossequano il marchio di qualità europeo Solar Keymark al beneficio del sussidio cantonale secondo l'art. 11 del DE cantonale. Area di apertura minima di 3 m ²	100.- al m ² di area di apertura dell'impianto	Max Fr. 2'000.-
b) Impianti fotovoltaici con potenza inferiore a 10kW, allacciati alla rete di distribuzione	L'impianto deve essere al beneficio del contributo unico di cui al capitolo V del RFER	Il sussidio corrisponde al contributo unico riconosciuto dal FER	Fino a 5kW max Fr. 1'000.- Da 5 a 10kW max Fr. 2'000.-

Categoria	Requisiti	Incentivo	Importo min/max
c) Riconversione del riscaldamento a uso principale da elettrico diretto o da gasolio a pompa di calore o a pellet o allacciamento a una rete di teleriscaldamento	Artt. 6, cpv. 5 e 13, cpv. 1, 2 e 3 del DE cantonale. Per gli impianti a pellet certificato di conformità ai sensi dell'art. 20a dell'OIA ¹	Fr. 1'000.-	--
d) Certificato CECE [®] Plus uni e plurifamiliari	Analisi energetica standardizzata secondo il modello CECE, eseguita da un esperto CECE accreditato (lista disponibile sul sito www.cece.ch)	Fr. 300.-	--
e) Risanamento edifici nell'ambito del Programma nazionale edifici (PE)	Risanamento al beneficio degli incentivi di cui all'art. 6, cpv. 1 lettere a) e b) del DE cantonale	10% del sussidio cantonale (art. 6, cpv. 1 lettere a) e b) del DE cantonale)	Min. Fr. 500.- Max Fr. 2'000.-
f) Risanamento edifici con gli standard MINERGIE	Minergie [®] Minergie-ECO [®] Minergie-A [®] Minergie-P [®] Con superficie di riferimento energetica (AE) minima di 50m ²	Costo della certificazione Minergie	Max. Fr. 1'000.-
g) Edifici nuovi con standard	Minergie-ECO [®] Minergie-P [®] Minergie-A [®]	Costo della certificazione Minergie	Max. Fr. 1'000.-
h) Acquisto apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica	Secondo quanto definito nella Guida all'uso Minergie-A [®] dell'Associazione MINERGIE [®] (punto 1.1.4.1 (Apparecchi fissi)	10% del costo dell'elettrodomestico	Min. Fr. 50.- Max. Fr. 300.-

Art. 5 Gli incentivi di cui all'art. 4 sono accordati dal 1 marzo 2015 se:

- a) impianti solari termici realizzati dopo il 31 dicembre 2014 e se la richiesta d'incentivo è inoltrata al più tardi entro 6 mesi dalla data della decisione di versamento del sussidio cantonale giusta l'art. 11 del DE cantonale;
- b) impianti fotovoltaici realizzati dopo il 31 dicembre 2014 e se la richiesta d'incentivo è inoltrata al più tardi entro 6 mesi dalla data della decisione di concessione definitiva del contributo cantonale unico giusta l'art. 23 del RFER;
- c) riconversione del riscaldamento giusta l'art. 6, cpv. 5 del DE cantonale (da gasolio) e 13 cpv 1, 2 e 3 del DE cantonale (da resistenza elettrica) dopo il 31 dicembre 2014 e se la richiesta d'incentivo è inoltrata al più tardi entro 6 mesi dalla data della decisione di versamento del sussidio cantonale;
- d) riconversione del riscaldamento da gasolio nei casi non contemplati dall'art. 6 del DE cantonale dopo il 31 dicembre 2014, se la domanda di sussidio è presentata prima dell'esecuzione dei lavori e se quest'ultimi sono al beneficio di una regolare licenza edilizia;

¹ Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16.12.1985 (RS 814.318.142.1)

- e) certificato CECE Plus: analisi energetica deliberata dopo il 31 dicembre 2014 e se la richiesta dell'incentivo è inoltrata al più tardi entro 6 mesi dalla data del rapporto CECE allestito da un esperto CECE (elenco esperti su <http://www.cece.ch/StartPage.aspx>);
- f) Risanamento edifici (PE) dopo il 31 dicembre 2014 e se la richiesta d'incentivo è inoltrata al più tardi entro 6 mesi dalla data della decisione di versamento del sussidio cantonale giusta l'art. 6 cpv. 1, lettere a) e b) del DE cantonale;
- g) e h) Risanamento edifici standard MINERGIE con certificazione definitiva ottenuta dopo il 31 dicembre 2014 e se la richiesta d'incentivo è inoltrata al più tardi entro 6 mesi dalla data della decisione di versamento del sussidio cantonale;
- i) acquisto apparecchi ed elettrodomestici presso un rivenditore con sede in Ticino dopo il 31 dicembre 2014 e se la richiesta d'incentivo è inoltrata al più tardi entro 6 mesi dalla data della certificazione definitiva.

Disposizioni amministrative

Art. 6 ¹Le richieste di incentivo devono essere inoltrate alla Cancelleria comunale di S. Antonino nei termini indicati all'art. 5, con l'ausilio dell'apposito formulario ottenibile presso gli sportelli o scaricabile dal sito www.santonino.ch. Sul modulo sono riportate le indicazioni sulla documentazione da allegare alla richiesta. Laddove risultasse necessario, alla Cancelleria è data la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documentazione necessarie all'esame della richiesta.

²A condizioni adempiute e nei limiti del credito disponibile, l'incentivo è versato entro 30 giorni sul conto corrente o bancario del richiedente indicato sul modulo della richiesta.

³Se il budget annuo previsto a preventivo per gli incentivi dovesse essere superato, le richieste in sospeso saranno riportate all'anno successivo, riservato lo stanziamento del necessario credito da parte del Consiglio comunale.

⁴La priorità per la valutazione e l'evasione delle richieste d'incentivo è determinata dalla data d'inoltro della richiesta.

Art. 7 ¹La Cancelleria comunale è competente per l'applicazione della presente Ordinanza.

²Contro le decisioni della Cancelleria comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

³Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Disposizioni finali

Art. 8 La presente Ordinanza, entra in vigore, il 1 marzo 2015, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e segg. della Legge organica comunale.

In ossequio all'art. 192 LOC, la presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 19 gennaio 2015 al 18 febbraio 2015 ed entro tale periodo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato secondo le disposizioni in essa contenute (art. 44 RALOC).

Il Sindaco
C. Vita



Il Segretario
D. Vassalli

S. Antonino, 19 gennaio 2015

RM No. 28 del 12.01.2015